



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 7/4/2014.

Modifiche: Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 28/7/2014, n. 76 del 26/9/2014, n. 45 del 27/4/2015, n. 34 del 4/4/2016, n. 9 del 23/1/2017, n. 22 del 27/2/2017, n. 6 del 22/1/2018.

INDICE

PARTE I – Norme preliminari.

- ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento.
- ARTICOLO 2 – Presupposto dell'imposta.
- ARTICOLO 3 – Soggetto attivo.
- ARTICOLO 4 – Disciplina dei tributi componenti.

PARTE II – Disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

- ARTICOLO 5 – Rinvio al Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.).

PARTE III – Disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.).

- ARTICOLO 6 – Oggetto e presupposto della tassa.
- ARTICOLO 7 – Soggetti passivi.
- ARTICOLO 8 – Base imponibile.
- ARTICOLO 9 – Aliquote, detrazioni e quote di ripartizione.
- ARTICOLO 10 – Riduzioni ed esenzioni.
- ARTICOLO 11 – Versamenti.
- ARTICOLO 12 – Servizi indivisibili e costi di copertura.

PARTE IV – Disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.).

- ARTICOLO 13 – Oggetto e presupposto della tassa.
- ARTICOLO 14 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- ARTICOLO 15 – Soggetti passivi.
- ARTICOLO 16 – Determinazione della superficie assoggettabile alla tassa.
- ARTICOLO 17 – Determinazione della tariffa.
- ARTICOLO 18 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale.
- ARTICOLO 19 – Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.

- ARTICOLO 20 – Classificazione delle utenze non domestiche.
- ARTICOLO 21 – Produzione di rifiuti speciali.
- ARTICOLO 22 – Avvio a recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- ARTICOLO 23 – Ta.Ri. giornaliera.
- ARTICOLO 24 – Esclusioni.
- ARTICOLO 25 – Riduzioni.
- ARTICOLO 26 – Agevolazioni.
- ARTICOLO 26-bis – Bonus per particolari attività di riduzione dei rifiuti.
- ARTICOLO 27 – Versamenti.

PARTE V – Norme comuni.

- ARTICOLO 28 – Funzionario responsabile della I.U.C..
- ARTICOLO 29 – Dichiarazioni.
- ARTICOLO 30 – Liquidazione e accertamento.
- ARTICOLO 31 – Sanzioni e interessi.
- ARTICOLO 32 – Contestazione mancato versamento Ta.S.I. o Ta.Ri..
- ARTICOLO 33 – Riscossione coattiva.
- ARTICOLO 34 – Contenzioso.
- ARTICOLO 35 – Conguagli, rimborsi e compensazioni.

PARTE VI – Norme finali.

- ARTICOLO 36 – Disposizioni transitorie.
- ARTICOLO 37 – Rinvii.
- ARTICOLO 38 – Entrata in vigore.

ALLEGATO A – Riduzioni Ta.Ri..



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

PARTE I – Norme preliminari.

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs, n. 446/1997, disciplina l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 2 – Presupposto dell'imposta.

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso d'immobili collegato a due distinti elementi: la loro natura e valore, la fruizione, per essi, dei servizi erogati dal Comune.
2. La I.U.C. si compone di tre differenti tributi:
 - a) l'Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con l'esclusione delle fattispecie previste dalla Legge e dal Regolamento Comunale;
 - b) la Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.), destinata a finanziare i costi sostenuti dal Comune per l'erogazione degli stessi, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
 - c) la Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio d'igiene urbana e ambientale, dovuta dall'utilizzatore dell'immobile.
3. L'imposta, riferita alle sue tre componenti, è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile; a tal fine, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ARTICOLO 3 – Soggetto attivo.

1. I tributi costituenti la I.U.C. sono applicati e riscossi dal Comune.
2. Nel caso in cui il servizio d'igiene urbana e ambientale sia soggetto a tariffa corrispettiva, sostitutiva della Ta.Ri., essa è applicata e riscossa dal gestore del servizio.

ARTICOLO 4 – Disciplina dei tributi componenti.

1. Il presente Regolamento si articola in sei Parti: la presente che funge da preambolo, le successive tre che disciplinano i rispettivi tributi in cui è suddivisa la I.U.C., la quinta che contiene norme comuni a I.Mu.P., Ta.S.I. e Ta.Ri. e l'ultima di norme transitorie e finali.
2. La Parte II del Regolamento, riferita all'I.Mu.P., è a sua volta costituita dal Regolamento Comunale di disciplina di tale tributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013.

PARTE II – Disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

ARTICOLO 5 – Rinvio al Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.).

1. Per tutto quanto attiene la disciplina dell'I.Mu.P., si rinvia al relativo Regolamento.
2. Le norme del **“Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.)”**, seppur contenute in un autonomo provvedimento, costituiscono parte integrante del presente testo regolamentare.

PARTE III – Disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.).

ARTICOLO 6 – Oggetto e presupposto della tassa.

1. La Ta.S.I. è stata istituita per la copertura degli oneri sostenuti dal Comune al fine di garantire i servizi indivisibili, cioè quei servizi a carattere istituzionale o facoltativo che l'Ente assicura alla collettività e la



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

cui fruizione non presuppone una richiesta individuale dell'utente.

2. Per l'individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione dei costi correlati a ciascuno di essi, si rimanda al successivo Articolo 12.
3. Il presupposto della Ta.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di ogni tipologia d'immobile:
 - fabbricati, esclusa l'abitazione principale come definita ai fini dell'I.Mu.P., purché non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e relative pertinenze;
 - aree edificabili;
 - terreni non agricoli, come definiti dall'Articolo 3, comma 1, lettera d), del Regolamento I.Mu.P., a qualunque uso adibiti.
4. Sono esclusi dalla Ta.S.I.:
 - a) i terreni agricoli come definiti dall'Articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento I.Mu.P.;
 - b) i fabbricati appartenenti alla categoria catastale E, per i quali non è possibile determinare una base imponibile ai fini dell'I.Mu.P..

ARTICOLO 7 – Soggetti passivi.

1. La Ta.S.I. è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente Articolo 6, comma 2.
2. Se possessore e detentore dell'immobile non coincidono, i due distinti soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, secondo le rispettive quote di competenza stabilite con il provvedimento di cui al successivo Articolo 10, comma 1.
3. Per possessore dell'immobile s'intende:
 - a) il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso;
 - b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c) il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla riconsegna del bene risultante da apposito verbale, per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, concesso in locazione finanziaria;
 - d) il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d'immissione in possesso del medesimo, purché risultante da apposito atto scritto;
 - e) il chiamato all'eredità, fin dal momento dell'apertura della successione, in caso di accettazione dell'eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all'osservanza degli adempimenti tributari;
 - f) lo Stato, a decorrere dalla confisca, in caso di sequestro giudiziario e successiva confisca.

Per le unità immobiliari in multiproprietà e per quelle appartenenti a centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Ta.S.I. dovuta, come possessore e come detentore, sia per i locali e le aree scoperte in uso comune che per i locali e le aree scoperte affidate in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per detentore dell'immobile s'intende il soggetto che lo utilizza o lo occupa, identificato con l'intestatario dell'utenza Ta.Ri.; se l'intestatario dell'utenza Ta.Ri. non coincide con il materiale utilizzatore od occupante dell'immobile, si considera detentore di quest'ultimo, e dunque soggetto passivo, comunque l'intestatario dell'utenza Ta.Ri.. Se non è possibile associare un'utenza Ta.Ri. all'immobile, la quota dell'adempimento fiscale di competenza del detentore è posta in carico al possessore, cui incombe l'onere d'indicare, mediante opportuna documentazione, il diverso effettivo detentore.
5. L'assolvimento della Ta.S.I. è inscindibile; pertanto, in caso di più possessori o detentori essi sono tenuti in solido a un'unica obbligazione tributaria.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

In particolare, per quanto attiene l'assolvimento tributario in relazione al possesso:

- a) qualora un immobile sia posseduto da più persone fisiche, l'adempimento fiscale è posto in carico al soggetto titolare della maggior quota di possesso, e in caso di parità al soggetto più anziano, e in caso di stessa data di nascita al soggetto scelto discrezionalmente dal responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Ente;
- b) qualora un immobile sia posseduto da più persone giuridiche, l'adempimento fiscale è posto in carico al soggetto titolare della maggior quota di possesso, e in caso di parità al soggetto che si è costituito prima, e in caso di stessa data di costituzione al soggetto scelto discrezionalmente dal responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Ente;
- c) qualora un immobile sia posseduto da persone fisiche e giuridiche, l'adempimento fiscale è posto in carico al soggetto titolare della maggior quota di possesso; in caso di parità tra stessa categoria di soggetti si applicano le regole precedenti, mentre in caso di parità tra diverse categorie di soggetti l'adempimento fiscale è posto in carico alla persona giuridica, con l'eventuale ulteriore applicazione della regola di cui al punto b).

Invece, per quanto attiene la quota del tributo dovuta in relazione alla detenzione:

- d) qualora un immobile sia detenuto da più soggetti, l'adempimento fiscale è posto in carico all'intestatario dell'utenza Ta.Ri.; se non è possibile associare un'utenza Ta.Ri. all'immobile, l'adempimento fiscale è posto in carico al possessore, eventualmente identificato secondo le tre predette regole, cui incombe l'onere d'indicare, mediante opportuna documentazione, il diverso effettivo detentore.

6. Per la detenzione dell'immobile fino a sei mesi dell'anno solare, la Ta.S.I. è interamente dovuta dal possessore dello stesso.

Nel caso in cui un medesimo detentore utilizzi od occupi un immobile per più periodi frazionati dell'anno solare che sommati eccedono sei mesi, egli è tenuto a versare la quota di Ta.S.I. per il periodo di sua competenza e il possessore per il periodo residuo.

Ai fini della presente norma, si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.

ARTICOLO 8 – Base imponibile.

1. La base imponibile della Ta.S.I. è la stessa che si applica per l'esazione dell'I.Mu.P., secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, dall'art. 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992 nonché dall'Articolo 7 del Regolamento I.Mu.P., cui si rimanda.
2. Soppresso.

ARTICOLO 9 – Aliquote, detrazioni e quote di ripartizione.

1. Le misure delle aliquote, delle detrazioni, e dei relativi criteri per il riconoscimento, nonché delle quote di ripartizione tra possessore e detentore, di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678, 681 e 683, della Legge n. 147/2013, e successive modifiche e integrazioni, sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario riferito all'anno d'imposta per il quale le stesse devono essere applicate. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Per ciascuna tipologia d'immobile, la somma delle aliquote Ta.S.I. e I.mu.P. non può eccedere il limite massimo previsto per quest'ultima.
3. In caso di mancata deliberazione dei parametri indicati al comma 1 entro termine prescritto, s'intendono prorogati quelli dell'anno precedente.
4. Nella deliberazione con la quale sono determinate le aliquote, le detrazioni e le quote di ripartizione tra possessore e detentore, sono altresì indicati gli adempimenti che i contribuenti interessati devono eseguire per aver diritto alle agevolazioni applicabili al tributo.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

ARTICOLO 10 – Riduzioni ed esenzioni.

1. Il tributo può essere ridotto per ambedue le quote dovute, per i fabbricati rurali a uso abitativo posseduti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti e detenuti dagli stessi oppure dal personale dipendente dell'azienda agricola.
- 1-bis. Sono esenti dalla Ta.S.I. le abitazione, e relative pertinenze, possedute e detenute dai cittadini Italiani residenti all'estero, iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residente all'Estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse non siano locate o concesse in comodato.
2. Sono inoltre esenti dal tributo gli immobili posseduti e detenuti, nonché quelli solo detenuti, dal Comune di Calenzano, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nel caso d'immobili solo detenuti dal Comune di Calenzano per l'esercizio di attività istituzionali, è comunque dovuta la quota di tributo di competenza del possessore.
3. Sono altresì esenti dalla Ta.S.I.:
 - a) gli immobili posseduti dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - e) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o culto, di esercizio del culto e cura delle anime, di formazione del clero e dei religiosi, missionarie, di catechesi e di educazione cristiana.

L'esenzione di cui alla lettera e) del comma 3, è soggetta alle condizioni indicate nell'Articolo 9, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria.

4. La misura delle riduzioni è stabilita con il provvedimento di cui al precedente Articolo 9, comma 1, nel quale sono altresì riportati gli ulteriori criteri, valevoli anche per l'esenzioni, che i soggetti interessati devono rispettare ai fini del loro riconoscimento.
5. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni prescritte, e, qualora accettate, avranno effetto per l'intero anno d'imposta durante il quale sono presentate.
- 5-bis. Per gli immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust ovvero gravati da vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice Civile ovvero trasferiti nei fondi speciali di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 112/2016, destinati esclusivamente alla realizzazione di attività di benessere, autonomia, inclusione sociale, assistenza, cura e protezione di persone diversamente abili, in condizione di gravità, certificate ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, l'aliquota è ridotta del 50%. La riduzione spetta previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, corredata di tutta la documentazione comprovante la destinazione degli immobili dichiarati, alle finalità previste in favore di persone diversamente abili in condizione di gravità, secondo quanto dettagliatamente descritto all'art. 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della Legge n. 112/3016.
6. Le riduzioni e l'esenzioni di cui al presente Articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; in caso di mancanza della relativa dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.S.I., la decadenza è accertata d'ufficio.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

ARTICOLO 11 – Versamenti.

1. Il versamento della Ta.S.I. è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (delega F24), adoperando i codici che saranno all'uopo stabiliti con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia dell'Entrate. Dopo che saranno state stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati della riscossione, potranno essere utilizzate anche altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Con il provvedimento di cui al precedente Articolo 9, comma 1, o con altro atto dell'Ente, sono stabilite il numero delle rate in cui può essere suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti, da fissare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare un avviso di pagamento corredato di modello F24 precompilato con i dati anagrafici e con l'importo dovuto, secondo le risultanze della banca dati. Il contribuente è tenuto a controllare che l'importo riportato nel documento ricevuto dall'Ente corrisponda a quanto egli effettivamente deve, segnalando all'occorrenza eventuali errori da correggere per l'esatta osservanza dell'onere di sua competenza. Il pagamento dell'importo indicato nell'avviso non può costituire per il contribuente liberatoria dall'assolvimento dell'obbligazione a suo carico, qualora l'Ente verifichi successivamente, nel limite prescrizione di un lustro dalla scadenza dell'anno d'imposta di riferimento, che la somma corrisposta risulti inferiore a quella accertata a seguito di attività di recupero dell'elusione e dell'evasione della tassa dovuta. Il pagamento di quanto indicato nell'avviso potrebbe essere soggetto a conguagli secondo quanto previsto dal successivo Articolo 35. In caso di mancato invio dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare la tassa dovuta applicando alla base imponibile determinata ai sensi del precedente Articolo 8, l'aliquota e la quota di ripartizione, secondo la percentuale di competenza, stabilite con il provvedimento di cui al precedente Articolo 9, comma 1.
5. Il versamento della tassa si considera regolarmente assolto se eseguito da un contitolare oppure da un erede, sia del possessore che del detentore, per conto del soggetto passivo individuato ai sensi del precedente Articolo 7.

Articolo 12 – Servizi indivisibili e costi di copertura.

1. Il gettito introitato dalla riscossione della Ta.S.I. è diretto al finanziamento, indistinto, dei servizi indivisibili elencati al comma successivo, limitatamente alle seguenti tipologie di spesa di parte corrente:
 - Intervento 01 – Personale;
 - Intervento 02 – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;
 - Intervento 03 – Prestazioni di servizi;
 - Intervento 04 – Utilizzo di beni di terzi;
 - Intervento 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi;
 - Intervento 07 – Imposte e tasse;
 - Intervento 08 – Oneri straordinari della gestione corrente.
2. Nella tabella sottostante è riportata la descrizione analitica dei servizi indivisibili finanziati con la Ta.S.I..

Descrizione funzione (D.P.R. n. 194/1996)	Descrizione servizi considerati (D.P.R. n. 194/1996)	Codici bilancio (D.P.R. n. 194/1996)	Codici missioni e programmi (D.Lgs. n. 118/2011)	Note



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.01.01	1.1.01	Limitatamente al 70% della spesa prevista
	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.01.02	1.1.02	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.01.03	1.1.03	
	Gestione dell'entrate tributarie e servizi fiscali	1.01.04	1.1.04	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.01.05	1.1.05	
	Ufficio tecnico	1.01.06	1.1.06	
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1.01.07	1.1.07	
	Altri servizi generali	1.01.08	1.1.08	
	Altri servizi generali	1.01.08	1.18.01	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Polizia municipale	1.03.01	1.3.01	Al netto della quota finanziata dall'art. 208 C.d.S.
	Polizia commerciale	1.03.02	1.3.02	
	Polizia amministrativa	1.03.03		
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	Servizi Turistici	1.07.01	1.7.01	
	Manifestazioni turistiche	1.07.02		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.08.01	1.10.05	
	Illuminazione pubblica e servizi connessi	1.08.02		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Urbanistica e gestione del territorio	1.09.01	1.8.01	
	Servizi di protezione civile	1.09.05	1.9.01	
	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	1.09.06	1.9.02	
			1.9.05	
			1.9.06	
			1.9.07	
		1.9.08		
		1.11.01		
		1.11.02		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Fiere mercati e servizi connessi	1.11.02	1.14.01	
	Servizi relativi all'industria	1.11.04	1.14.02	
	Servizi relativi al commercio	1.11.05	1.14.04	
	Servizi relativi all'artigianato	1.11.06		
	Servizi relativi all'agricoltura	1.11.07		

3. Nel provvedimento di cui a precedente Articolo 9, comma 1, è quantificata la spesa totale finanziata in bilancio per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2. Il gettito della Ta.S.I. concorre al finanziamento delle spese da sostenere per assicurare i suddetti servizi e non può essere superiore alla spesa totale individuata.

PARTE IV – Disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.).

ARTICOLO 13 – Oggetto e presupposto della tassa.

1. La Ta.Ri. è istituita a copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio d'igiene urbana e ambientale, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Essa è applicata a partire dal 1° gennaio 2014; dalla stessa data è soppresso il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presupposto della Ta.Ri. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva. S'intendono:
 - a) per *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) per *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto.
3. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno di uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono o comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

ARTICOLO 14 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito Regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, e al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della Ta.Ri..
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la Ta.Ri. è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % della specifica tariffa.
4. La tariffa ridotta si applica limitatamente al periodo di persistenza della condizione accertata dall'autorità sanitaria.

ARTICOLO 15 – Soggetti passivi.

1. La Ta.Ri. è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente Articolo 13, comma 2.
2. S'intendono *utenze domestiche* le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze e *utenze non domestiche* le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione ovvero, se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di un qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che faccia presumere la disponibilità dei locali da parte del soggetto passivo di cui al comma 1.
4. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali e delle aree da parte del soggetto di cui al comma 1 decorre dalla data degli atti assentivi o autorizzativi ovvero, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla C.C.I.A.A. ovvero dalla data di un qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

5. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare s'intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
7. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo Articolo 23. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nell'arco dello stesso anno solare.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto e della dichiarazione per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
10. Per i locali e le aree scoperte utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
11. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione.

ARTICOLO 16 – Determinazione della superficie assoggettabile alla tassa.

1. La superficie assoggettabile alla Ta.Ri. è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il passaggio alla nuova determinazione della superficie imponibile decorrerà dall'1 gennaio dell'anno successivo rispetto all'avvenuta attuazione della norma sopra citata;
 - b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del comma 1, successivamente all'attuazione di quanto previsto dalla norma in essa richiamata, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici assoggettabili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212/2000; nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione, presso il competente Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia dell'Entrate, della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 701/1194. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie calpestabile eventualmente risultante dalla denuncia originaria o in alternativa sulla base della superficie convenzionale determinata predetto Ufficio con gli elementi in possesso dello stesso. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a Ta.Ri. non si tiene conto delle superfici escluse di cui al successivo Articolo 24.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

superficie medesima risulti rispettivamente inferiore ovvero pari o superiore a mq 0,50.

5. Alle unità immobiliari adibite a utenze domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione. Tutto ciò che non rientra in tale fattispecie è escluso dal tributo.

ARTICOLO 17 – Determinazione della tariffa.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2003, nonché gli ulteriori oneri sostenuti dal Comune per la disciplina del servizio e la gestione del tributo, gli eventuali recuperi di tributo relativi all'anno precedente, gli stanziamenti per i rimborsi ai contribuenti e gli accantonamenti a titolo di fondo di svalutazione crediti riferibili al gettito Ta.Ri..
4. La determinazione dei costi deve tener conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale condizione è operativa a decorrere dalla data stabilita da norme statali.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono indicati nel piano finanziario, redatto dall'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti, Toscana Centro.
6. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito nella Legge n. 31/2008. La somma attribuita al Comune ai sensi del presente comma è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Ta.Ri..
7. La tariffa è articolata per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche in base alle categorie fissate dal D.P.R. n. 158/1999.
8. Il Consiglio Comunale stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) i coefficienti e gli indici Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;
 - c) la tariffa al metro quadro per ogni categoria di utenza commisurata ad anno solare.
9. In caso di mancata deliberazione della tariffa per ogni categoria di utenza, della ripartizione dei costi fra utenze e dei coefficienti di cui alla lettera b) del comma 8, s'intendono confermati quelli dell'anno precedente.

ARTICOLO 18 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale.

1. Alla Ta.Ri. si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il Tributo provinciale si applica nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della Ta.Ri..



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

ARTICOLO 19 – Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate per la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 29. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e collaboratrici familiari, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo 29;
 - b) per le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è pari a quello indicato nella presente tabella:
 - 1 occupante, fino a mq 50;
 - 2 occupanti, da mq 51 a mq 70;
 - 3 occupanti, da mq 71 a mq 90;
 - 4 occupanti, da mq 91 a mq 110;
 - 5 occupanti, superiore a mq 110.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa e idonea documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro il termine di cui al successivo Articolo 29, comma 1, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui l'abitazione non sia utilizzata da nessuno, in seguito al ricovero presso case di cura o di riposo di uno o di tutti gli occupanti, la Ta.Ri. è commisurata per la sola parte fissa della tariffa.
3. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli a uso abitativo, anche se ubicati a indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono utenze domestiche soggette soltanto alla parte fissa della tariffa, in quanto la parte variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli a uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti a un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune e ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

ARTICOLO 20 – Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Ai fini dell'applicazione della Ta.Ri., i locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite nelle tabelle 3a e 4a allegata al D.P.R. n. 158/1999, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; la categoria è attribuita a ciascun immobile con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, come risulta nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta.
2. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nelle citate tabelle allegata al D.P.R. n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria; in caso di esercizio promiscuo di più attività in uno stesso immobile con identificativo catastale distinto, la misura tariffaria applicata è riferita all'attività prevalente in termini di superficie utilizzata per il suo svolgimento.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
5. Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da garages, cantine, o locali accessori a quelli a uso abitativo condotte da persone giuridiche.

ARTICOLO 21 – Produzione di rifiuti speciali.

1. I locali e le aree coperte e scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non sono soggetti alla Ta.Ri. a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 1-bis. Non sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali e artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali o aree adibiti a uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

Attività	% riduzione superficie
1. Autocarrozzerie	75%
2. Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	70%
3. Distributori di carburante	20%
4. Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
5. Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
6. Officine metalmeccaniche	50%
7. Canili	30%
8. Laboratorio di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	10%
9. Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	25%
10. Cimiteri	10%
11. Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei precedenti prelievi tributari, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 29. La domanda dovrà essere corredata da:
 - a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e aree la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - b) fotocopia della quarta copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di recupero.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della Ta.Ri.. È fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno precedente.

ARTICOLO 22 – Avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilabili agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione del tributo fino a un massimo del 15%.
2. La riduzione è concessa nel corso dell'anno successivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, a seguito di apposita richiesta, redatta su modello predisposto dall'ufficio competente, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, corredata da:
 - a) autorizzazione sia al trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che all'esercizio dell'impianto di trattamento degli stessi, rilasciata dall'ente competente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) quarta copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di trattamento;
 - c) convenzione stipulata dall'impianto di trattamento con il soggetto gestore del servizio pubblico d'igiene urbana e ambientale, per il recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - d) fatture attive e passive emesse dai soggetti coinvolti (trasportatore e impianto di trattamento), per i servizi di trasporto e di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
3. La mancata o incompleta presentazione anche di un solo documento a corredo dell'istanza, entro il termine perentorio stabilito al comma 2, comporterà l'improcedibilità della domanda e l'impossibilità a riconoscere la riduzione.

ARTICOLO 23 – Ta.Ri. giornaliera.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta la Ta.Ri. giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.
2. La misura della Ta.Ri. giornaliera è calcolata in base alla tariffa annuale determinata ai sensi del precedente Articolo 17, rapportata a giorno e applicabile alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 100%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tributo, da effettuare contestualmente al versamento della T.O.S.A.P. temporanea.
5. Alla Ta.Ri. giornaliera si applica il Tributo provinciale di cui al precedente Articolo 18.
6. Alla Ta.Ri. giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, nonché l'Articolo 45, comma 3, del Regolamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.); l'importo indicato in quest'ultima norma s'intende riferito alla somma della Ta.Ri. giornaliera e della T.O.S.A.P. temporanea.

ARTICOLO 24 – Esclusioni.

1. Sono esclusi dall'applicazione della Ta.Ri. i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

2. Sono esclusi dall'applicazione della Ta.Ri. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato; sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati a usi diversi da quello del culto.
3. Non sono soggetti alla Ta.Ri. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a ml 2,00. Se l'altezza media dei locali è compresa fra ml 2,00 e ml 2,70 sarà esclusa dalla tassazione il 40% della superficie;
 - c) locali e ambienti per la parte con altezza inferiore o uguale a ml 1,50;
 - d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - e) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a Ta.Ri. i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, punti ristoro, ecc.;
 - f) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - g) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni.
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Ta.Ri.:
 - a) i locali adibiti esclusivamente a uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali e alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garages, ripostigli, ricoveri attrezzi non agricoli, magazzini, locali per la vendita dei prodotti collegati e altro;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - c) i locali o le aree comuni del condominio di cui al precedente Articolo 13, comma 2;
 - d) le serre a terra;
 - e) le aree scoperte adibite a verde;
 - f) le aree adibite a viabilità delle utenze non abitative;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
5. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali a uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, l'eventuali



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

abitazioni, le sale di aspetto. In ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

6. Gli utenti, a eccezione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi tributari, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusioni devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 29. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali o aree e indichi le superfici per le quali si richiede la riduzione. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla Ta.Ri. ai sensi del presente Articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 25 – Riduzioni.

1. Alla Ta.Ri. dovuta si applicano le seguenti riduzioni:

- a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali di uso pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di uso pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti, 60%;
- b) locali relativi a utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, nella quale dev'essere espressamente indicato l'ulteriore impegno di non voler cedere i locali in locazione o comodato, 15%;
- c) fabbricati rurali a uso abitativo occupati da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti, 15%;
- d) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici da esse prodotti, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle medesime, 15%;
- e) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni, 15%.
In via presuntiva si considerano utilizzate per uso non continuativo le superfici di ristoranti, trattorie ed osterie per la quota di superficie che eccede i MQ 200 limitatamente alle unità locali ubicate all'interno dell'UTOE 1-collina come risulta delimitata nel piano strutturale vigente.

2. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta e per le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi o conferiscono rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta, si rinvia all'Allegato A del presente Regolamento.
3. Per la determinazione dei criteri e le modalità per la concessione delle riduzioni si rimanda all'Allegato A del presente Regolamento.
- 3-bis. Per l'abitazione posseduta e detenuta dal cittadino Italiano residente all'estero, iscritto nell'A.I.R.E., e già pensionato nel paese di residenza, la Ta.Ri. è ridotta di due terzi, a condizione che l'immobile non sia locato o concesso in comodato.
4. Le riduzioni saranno concesse su domanda degli'interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, a decorrere dall'anno d'imposta di riferimento, purché presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 29.
5. Alle utenze non domestiche che intendono collaborare con il soggetto gestore del servizio d'igiene urbana e ambientale per la raccolta differenziata presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico, sono riconosciute le riduzioni specificate nel presente comma.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

La riduzione è commisurata alla tipologia di materiale che l'utenza non domestica accetta in conferimento presso la propria area pertinenziale che mette a disposizione, alla superficie di quest'ultima e alla complessità dell'attività che è in grado di assicurare, ossia:

- attività semplice, consistente nella presenza di almeno un contenitore tra quelli per pile-farmaci-olio-indumenti;
- attività complessa, consistente nella presenza di più contenitori tra quelli per pile-farmaci-olio-indumenti;
- attività integrata, svolta in area delimitata e dedicata, con utilizzo di contenitori di media e grande dimensione e soggetta a minime attività di controllo e gestione.

Le riduzioni della Ta.Ri. previste sono:

- a) 5%, per attività semplice svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di almeno 50 mq;
- b) 10%, per attività complessa svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di almeno 500 mq;
- c) 20% per attività integrata svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di almeno 5.000 mq.

La richiesta della riduzione dev'essere presentata all'ufficio competente e sarà applicata a partire dall'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.

6. Tutte le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; in caso di mancanza della relativa dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, la decadenza della condizione è accertata d'ufficio.
7. Le riduzioni disciplinate dal presente regolamento potranno essere cumulativamente applicate sino ad un limite massimo del 30% della tassa, salvo il caso di cui alla lettera a del comma 1, per il quale limite massimo è il 60% della tassa.

ARTICOLO 26 – Agevolazioni.

1. Le agevolazioni Ta.Ri. competono a richiesta dell'interessato, con presentazione d'idonea documentazione che ne attesti i presupposti.
2. Le agevolazioni si applicano, se possibile, nell'anno di riferimento; qualora l'applicazione nell'anno di riferimento dovesse risultare tecnicamente non possibile, essa avverrà nell'anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta mediante conguaglio sull'importo dovuto per tale anno; se l'avente diritto non è più contribuente per l'anno successivo, l'importo dell'agevolazione spettante sarà rimborsato, previa richiesta dell'interessato.
3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo Articolo 29 .
5. Le agevolazioni di seguito specificate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Ta.Ri. di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa:
 - a) a favore degli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti;
 - b) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

6. Le agevolazioni sono attribuite nel limite della capienza degli stanziamenti di spesa all'uopo stabiliti, che non può eccedere il 7% del costo complessivo del servizio.
7. Nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano le tariffe annuali sono disciplinate altresì le modalità e i termini di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle lettere a) e b) del comma 5 nonché le percentuali di abbattimento e l'esenzione della Ta.Ri, anche con riferimento al sistema I.S.E.E..

ARTICOLO 26-bis – Bonus per particolari attività di riduzione dei rifiuti.

1. Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 23 (mense, birrerie, amburgherie), che collaborano attivamente e in via continuativa con il Comune a iniziative volte a evitare lo spreco del cibo non consumato, che dunque non diventa rifiuto organico, è riconosciuto uno sconto sul tributo come di seguito specificato:
 - a) utenze che hanno una superficie imponibile inferiore a mq 200, € 100,00;
 - b) utenze che hanno una superficie imponibile compresa tra mq 201 e mq 500, € 150,00;
 - c) utenze che hanno una superficie imponibile superiore a mq 500, € 200,00.
2. Il bonus è riconosciuto previo sottoscrizione di apposito disciplinare da parte dell'utenza interessata, da presentare al gestore del servizio d'igiene urbana entro il primo trimestre dell'anno d'imposta per il quale s'intende usufruire della riduzione, in cui sono indicate le modalità di svolgimento dell'attività. Per il primo anno di applicazione, il disciplinare di cui sopra dev'essere presentato entro il 30/6/2016.

ARTICOLO 27 – Versamenti.

1. La Ta.Ri. è versata direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, (delega F24), adoperando i codici che saranno all'uopo stabiliti con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia dell'Entrate, o tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite il numero delle rate in cui può essere suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti, da fissare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.
3. L'ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, un avviso di pagamento contenente l'importo della Ta.Ri., l'ammontare Tributo provinciale di cui al precedente Articolo 18, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree soggetti a tassazione, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo dell'eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.
4. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Ta.R.eS. di cui all'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, e al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Ta.Ri. è liquidato anche il saldo della Ta.R.eS. 2013, positivo o negativo, portandolo a compensazione degli importi dovuti a titolo di Ta.Ri., sensi dell'art. 1, comma 167 della Legge n. 296/2006. Ai fini dell'applicazione del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera b), del successivo Articolo 35.
5. Gli avvisi di pagamento delle rate di acconto sono predisposti, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del Tributo provinciale di cui al precedente Articolo 18, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

previsto dall'Articolo 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per i versamenti Ta.S.I. di cui al precedente Articolo 11.
8. Qualora il Comune adotti sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al pubblico servizio, secondo i criteri stabiliti con il regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 667, della Legge n. 147/2013, al fine di attuare un modello di tariffa effettivamente correlata al servizio reso al singolo utente, il tributo "Tassa sui Rifiuti" sarà sostituito dalla "tariffa corrispettiva", a carattere non tributario, la quale sarà applicata e riscossa direttamente dal soggetto gestore del servizio d'igiene urbana e ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.

PARTE V – Norme comuni.

ARTICOLO 28 – Funzionario responsabile della I.U.C..

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, in relazione alle tre componenti della stessa.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive gli atti impositivi e tutti i connessi provvedimenti (sospensioni o annullamenti in autotutela, rateizzazioni, ecc.), dispone i rimborsi e le compensazioni, approva i ruoli coattivi, firma le ingiunzioni fiscali, rappresenta l'Ente nel contenzioso tributario attivato dai contribuenti.
3. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso agli immobili assoggettabili alla I.U.C., in riferimento alle sue tre componenti, mediante personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. Il funzionario responsabile dell'imposta nomina il responsabile dell'Ufficio Tributi, cui può delegare l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 e le attività di cui al comma 3.

ARTICOLO 29 – Dichiarazioni.

1. I soggetti passivi della Ta.S.I. e della Ta.Ri. presentano la dichiarazione relativa alla I.U.C., per i tributi di competenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione dell'immobile assoggettabili agli specifici tributi. Nel caso di detenzione in comune di uno stesso immobile da parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli interessati.
2. I soggetti passivi I.Mu.P. provvedono alla dichiarazione sulla base delle norme previste dallo specifico Regolamento.
3. La dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.S.I. e Ta.Ri. è redatta su modello messo a disposizione dall'Ente impositore.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano variazioni dei dati o degli elementi in essa contenuti; in tal caso, la relativa dichiarazione dev'essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
5. Per ciascun immobile oggetto della dichiarazione dovranno essere obbligatoriamente indicati: gli identificativi catastali (foglio, particella e subalterno, se esistente) e l'indirizzo di ubicazione completo di numero civico e numero d'interno, se esistente.
6. Alla dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.S.I. relativa alla quota riferita al possesso, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione I.Mu.P., con particolare riferimento a quelle situazioni per le quali sussiste l'obbligo di adempimento da parte del possessore; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, s'indicano le fattispecie più frequenti:
 - abitazioni affittate, concesse in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o comunque utilizzate;
 - alloggi assegnati a soci di cooperative edilizia a proprietà divisa, nelle more del trasferimento della proprietà;
 - alloggi assegnati a soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, oppure è variata la destinazione



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

ad abitazione principale;

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- fabbricati d'interesse storico;
- fabbricati realizzati e da imprese di costruzione e destinati alla vendita, rimasti invenduti (beni merce);
- immobili che durante l'anno hanno acquistato o perso il diritto all'esenzione dall'imposta;
- immobili concessi in locazione finanziaria;
- immobili oggetto di concessione demaniale;
- immobili soggetti a interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione oppure di ristrutturazione urbanistica;
- terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.
- terreni divenuti edificali;
- atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che riguarda un'area edificabile;
- estinzione del diritto d'uso, di abitazione di superficie o di enfiteusi;
- riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto,

nonché per tutti gli altri casi in cui si sono verificate variazioni che l'Ente impositore non ha la possibilità di conoscere.

Di contro i possessori non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.S.I. qualora si verifichi:

- trasferimento di proprietà dell'immobile;
- variazioni catastali debitamente registrate;
- variazioni d'indirizzo o di residenza,

e nei casi per i quali l'Ente impositore ha la possibilità di venire a conoscenza delle modifiche intervenute.

7. Il detentore di un immobile è sempre tenuto a presentare la dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.S.I. e Ta.Ri..
8. Per la dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.Ri. restano valide le superfici denunciate o accertate in regime di Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Ta.R.S.U.) oppure di Tariffa d'Igiene Ambientale (T.I.A.) oppure di Tassa sui Rifiuti e Servizi (Ta.R.eS.). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
9. Per le utenze domestiche, non v'è l'obbligo di presentare la dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.Ri. qualora intervenga la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti e non residenti, oppure nel caso di coabitazione di residenti appartenenti a nuclei familiari distinti, per il quale il soggetto intestatario ha l'obbligo d'indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
10. Nel caso di cessazione dell'utenza Ta.Ri., il soggetto passivo del tributo è tenuto a presentare la relativa dichiarazione nella quale deve anche indicare il soggetto al quale è stato riconsegnato o ceduto l'immobile.
11. Nel caso di decesso del contribuente Ta.Ri., i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario dell'utenza entro il termine previsto dal comma 3 del presente Articolo.
12. La dichiarazione I.U.C. per tutti i tributi dev'essere presentata debitamente firmata, e corredata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, utilizzando una delle seguenti forme:
 - direttamente agli Uffici preposti dell'Ente impositore;
 - per posta con raccomandata A/R;
 - a mezzo fax;
 - con messaggio di posta elettronica;
 - mediante posta elettronica certificata.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

La dichiarazione s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso d'invio per posta, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di trasmissione a mezzo fax, alla data di ricezione dell'*e-mail*, nel caso di posta elettronica, alla data di spedizione e di ricevuta elettronica nel caso di p.e.c..

ARTICOLO 30 – Liquidazione e accertamento.

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di liquidazione e di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
3. Limitatamente all'accertamento della Ta.Ri. per gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché alla liquidazione e all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'I.U.C..
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Le attività di liquidazione e accertamento e riscossione della quota d'Imposta Municipale Propria riservata allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
9. Non si procede alla liquidazione o all'accertamento qualora l'ammontare del solo tributo non superi l'importo di Euro dodici, con riferimento a ogni periodo d'imposta e a tutti gli immobili posseduti o detenuti dal soggetto passivo.

ARTICOLO 31 – Sanzioni e interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00.
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo la sanzione è pari al 30% di quest'ultimo. La sanzione è aumentata fino al 45% del tributo dovuto nei confronti di coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano commesso la medesima violazione di cui al primo periodo.
7. La sanzione di cui al comma 6 primo periodo è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici giorni dalla prescritta scadenza;
 - b) all'1,5%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera a), ma entro trenta giorni dalla prescritta scadenza;
 - b-bis) all'1,67%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera b), ma entro novanta giorni dalla prescritta scadenza;
 - c) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di cui alla lettera b-bis), ma entro un anno dall'omissione o dall'errore.
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. n. 471/1997.
9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.
10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori secondo quanto stabilito dall'Articolo 14-bis del Regolamento generale dell'entrate comunali e accertamento con adesione.

ARTICOLO 32 – Contestazione mancato versamento Ta.S.I. o Ta.Ri..

1. In caso di mancato o parziale versamento della Ta.S.I. o della Ta.Ri., prima di procedere all'eventuale liquidazione del tributo, l'ufficio competente provvede a contestare al contribuente il relativo addebito mediante notifica di formale avviso di messa in mora.
2. L'avviso di messa in mora non prevede l'applicazione di sanzioni e d'interessi; questi ultimi si applicano nel caso in cui la contestazione è inviata oltre un anno dalla scadenza in cui doveva essere eseguito il pagamento.
3. Qualora entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di messa in mora il contribuente non paghi l'importo dovuto, sarà attivato il procedimento di recupero d'ufficio del tributo non versato.
4. Le disposizioni di cui al presente Articolo non si applicano all'I.Mu.P., il cui pagamento avviene in autoliquidazione da parte del soggetto passivo.

ARTICOLO 33 – Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune per tributo, sanzioni e interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

ARTICOLO 34 – Contenzioso.

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992.
2. Sono altresì applicabili, in presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, le norme di cui al Titolo IV del Regolamento generale dell'entrate comunali e accertamento con adesione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9/3/1999 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché le norme del D.Lgs. n. 218/1997, per quanto compatibili, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme.

ARTICOLO 35 – Conguagli, rimborsi e compensazioni.

1. Tenuto conto che il soggetto passivo Ta.S.I. o Ta.Ri. ha facoltà di dichiarare le variazioni da cui derivano un differente importo del tributo dovuto nell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento, l'eventuale avviso di pagamento di cui al precedente Articolo 11, comma 4, nonché l'avviso di pagamento di cui al precedente Articolo 27, comma 3, sono inviati sulla base d'informazioni presuntive o suscettibili di successivi cambiamenti. Pertanto:
 - a) qualora l'importo pagato dal contribuente Ta.S.I. o Ta.Ri. non corrisponda a quanto da egli effettivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento, in relazione a variazioni intervenute nel corso di quest'ultimo, la differenza a credito o a debito è conguagliata sull'avviso di pagamento da inviare per l'anno successivo, sempre che l'interessato sia ancora soggetto passivo per il tributo che lo riguarda;
 - b) se non è possibile procedere al conguaglio per il venir meno della soggettività passiva in capo all'interessato:
 - 1) la differenza a credito del Comune è recuperata a carico dell'ex contribuente mediante avviso di pagamento integrativo; si applicano le norme di cui al precedente Articolo 32, in quanto compatibili;
 - 2) per la restituzione della differenza a debito del Comune dovrà essere richiesto il rimborso da parte dell'interessato.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'I.Mu.P., trattandosi di un tributo sottoposto ad autoliquidazione del contribuente.

2. I rimborsi e le compensazioni sono disciplinati, rispettivamente, dagli Articoli 19 e 19-bis del Regolamento generale dell'entrate comunali e accertamento con adesione.
3. Il rimborso o la compensazione delle somme versate in eccedenza dev'essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si dà luogo al rimborso d'imposta se l'importo, al netto degli interessi, non supera Euro dodici.
5. Per il rimborso della quota d'I.Mu.P. versata allo Stato si rimanda all'Articolo 11 del Regolamento I.Mu.P..

PARTE VI – Norme finali.

ARTICOLO 36 – Disposizioni transitorie.

1. Restano in vigore le norme contenute nel **“Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)”**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18/7/2013, in relazione al recupero di tutte le somme connesse al tributo dovuto per l'anno 2013, da attivare entro il termine prescrizione fissato dalla legge.
2. Sono ammessi conguagli e compensazioni tra Ta.R.eS. e Ta.Ri., secondo le modalità di cui al precedente Articolo 35.

ARTICOLO 37 – Rinvii.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute:

- nell'art. 1, commi dal 639 al 703, della Legge n. 147/2013;
- nell'art. 1, commi dal 161 al 170, della Legge n. 296/2006;
- al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.);
- al Regolamento generale dell'entrate comunali e accertamento con adesione;
- al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,

nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili ai tre tributi componenti la I.U.C..

ARTICOLO 38 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio Comunale e si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2016, nonché, per quanto compatibile, per gli anni d'imposta 2014 e 2015.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

ALLEGATO A – Riduzioni Ta.Ri..

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 25

1. – UtENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'ufficio competente per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'ufficio competente per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o i centri di raccolta, fino al limite massimo del 30% del tributo.

2. – Conferimenti presso la stazione ecologica o i centri di raccolta da parte di utenze domestiche.

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare la stazione ecologica o i centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre "FASCE" ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nella tabella che segue.

Codice C.E.R.	Descrizione da Regolamento	Punti	FASCIA
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	1	A
200201	Rifiuti biodegradabili	0,5	A
200140	Metallo	2	A
200139	Plastica	0,6	A
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	1,2	A
200125	Oli e grassi commestibili	2	A
200111	Prodotti tessili	1	A
200110	Abbigliamento	1	A
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	0	A
200102	Vetro	0,8	A
200101	Carta e cartone	0	A
170904	Rifiuti inerti costituiti da mattoni, mattonelle, cemento, ceramiche	0,3	A
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	0,3	A
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601e 170603	0,3	A
160216	Toner e cartucce esauste per stampanti e fax	5	A
150106MULTI	Imballaggi in materiali misti	0	A
080318	Toner e cartucce per stampanti e fax non contenenti sostanze pericolose	5	A
080317	Toner e cartucce per stampanti e fax contenenti sostanze pericolose	5	A
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	10	B
200133PILE	Pile ed altri accumulatori	10	B
200133	Batterie al piombo (auto e moto)	5	B
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	5	B
200131	Medicinali citotossici e citostatici	5	B



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

Codice C.E.R.	Descrizione da Regolamento	Punti	FASCIA
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	5	B
200129	Detergenti contenenti sostanze pericolose	5	B
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	5	B
200127	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	5	B
200126	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (olio motore)	5	B
200121	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (neon, lampade a basso consumo)	30	B
200119	Pesticidi	5	B
200117	Prodotti fotochimici	5	B
200115	Sostanze alcaline	5	B
200114	Acidi	5	B
200113	Solventi	5	B
170605	Materiali da costruzione contenenti amianto (conferiti secondo procedura)	0	B
160602*	Batterie al nichel-cadmio	10	B
160601	Accumulatori al piombo	5	B
160504	Piccoli estintori di uso domestico	1	B
160107	Filtri dell'olio	5	B
150111*	Altri contenitori spray	10	B
150110SPRAY	Contenitori spray	10	B
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	10	B
130208	Altri oli per motore (olio freni)	5	B
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	1	A
130113	Olio motore	5	B
090107	Pellicole fotografiche e lastre radiografiche	5	B
080410	Adesivi e sigillanti di scarto (colle, silicone, ecc.)	5	B
080112	Pitture e vernici ad acqua	5	B
080111	Pitture e vernici di scarto contenenti sostanze pericolose	5	B
060404	Rifiuti contenenti mercurio	5	B
200307	Rifiuti ingombranti	1	C
200136_R4	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (altri elettrodomestici di piccole dimensioni)	6	C
200136_R2	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (lavatrici, lavastoviglie, forni)	1	C
200135	Televisori e monitor	1	C
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	1	C
160103	Pneumatici fuori uso	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	Limite massimo
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO

che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R.. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente Kb.

Numero componenti	Kb
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla banca dati Ta.Ri. al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg conferito si userà la seguente formula:

$$\text{punti} = \text{chilogrammi conferiti (Kg)} / \text{coefficiente familiari (Kb)} \times \text{coefficiente tipo rifiuto (Kp)}.$$

Esempio:

100 Kg, 2 componenti (Kb = 1,8), vetro (Kp = 0,8) → $100 / 1,8 \times 0,8 = 44,44$ punti.

L'ufficio competente, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dai centri di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o i centri di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tassa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 10% della tassa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 15%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo sopra indicati.

3. – Avvio a riciclo presso terzi dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq \times Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd \times 100 / rp.$$

La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'ufficio competente unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto di questi ultimi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di recupero, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

Per le utenze non domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso terzi è stabilita una riduzione della tassa proporzionata ai conferimenti, fino ad un massimo del 15%.



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO


4. – Conferimenti presso stazione ecologica o centri di raccolta da parte di utenze domestiche di utenze non domestiche.

Il conferimento presso la stazione ecologica o i centri di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche, viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti), non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

- la riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o ai centri di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);

L'ufficio competente, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dai centri di raccolta.




AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO




AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO




AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI ED ESPROPRI

COMUNE DI CALENZANO